

D.P.R. 8-6-2001 n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

## Capo II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

*(commento di giurisprudenza)*

### 9. (L) *Vincoli derivanti da piani urbanistici.*

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) <sup>(14)</sup>

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* (L) <sup>(15)</sup>.

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) <sup>(16)</sup>.

5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) <sup>(17)</sup>.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) <sup>(18)</sup>.

---

(15) Comma prima rettificato con *Comunicato 14 settembre 2001* (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così modificato dall'*art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma *7-bis* dell'*art. 165, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* aggiunto dal n. 4) della lettera *r)* del comma 2 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*.

(16) Comma così rettificato con *Comunicato 14 settembre 2001* (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214). In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma *7-bis* dell'*art. 165, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* aggiunto dal n. 4) della lettera *r)* del comma 2 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*.

(17) Comma prima rettificato con *Comunicato 14 settembre 2001* (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così modificato dall'*art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(14) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma *7-bis* dell'*art. 165, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* aggiunto dal n. 4) della lettera *r)* del comma 2 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*.

---